

MENIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 gennaio 2004 l'INAIL, sede di Trieste, rilasciava al signor Mario Busani, nato a Zara (all'epoca provincia italiana) l'8 settembre 1937, un certificato di infortunio su cui compariva la dicitura « estero » per luogo di nascita;

di fronte alle rimostranze del Busani, il direttore della sede chiariva per iscritto che « l'indicazione "estero" indicata per ragioni informatiche sulle certificazioni mediche rilasciate dall'INAIL come luogo di nascita sta per Zara »;

è del tutto evidente che supposte « ragioni informatiche » non possano prevalere sulla legge dello stato, la quale prescrive che siano indicati con il loro vecchio nome e senza alcun altro riferimento i comuni dei cittadini nati nelle ex province italiane —:

se intendano dare disposizioni affinché l'INAIL provveda senza indugio ad uniformarsi alle disposizioni della legge 15 febbraio 1989 n. 54 « Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri stati in base al trattato di pace ».

(4-09217)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

GIACCO, BATTAGLIA, SCIACCA, RAFALDINI, BOLOGNESI, ZANOTTI, DUCA, PETRELLA, GRILLINI, CALZOLAIO, GASPERRONI e CARLI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge 20 giugno 2003, n. 141 prevede al fine di addivenire ad una soluzione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da emoderivati infetti, di erogare importi specifici commisurati all'età del soggetto al momento della manifestazione del danno;

esistono due recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 423/2000 e la n. 233/2003) che consentono ai danneggiati da vaccinazione di richiedere il risarcimento dei danni biologici e morali nei confronti dello Stato;

esiste sentenza della Corte di Cassazione — Sezioni Unite che, finalmente, dopo 40 anni ha ammesso il diritto, dei congiunti di chi ha subito gravissime lesioni personali, al risarcimento dei danni morali;

quindi allo stato attuale della giurisprudenza sia i soggetti direttamente danneggiati dal contagio da vaccino, sia i loro congiunti che li assistono quotidianamente, possono agire nei confronti dello Stato con azioni risarcitorie, così come avvenuto per gli emotrasfusi;

i genitori dei cittadini danneggiati da vaccinazione hanno già inoltrato al suo Ministero, una ingente quantità di richieste risarcitorie, (ad oggi oltre 150, del valore complessivo di 200 milioni di euro) presentate dalle associazioni CONDAV, AMEV, COMILVA, senza ricevere alcuna risposta formale;

il TAR del Lazio, con la sentenza 1155/04 ha posto come unico limite alla proponibilità delle contestazioni degli interessati all'estensione del regolamento (3 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2003), attuativo del decreto-legge del 23 aprile 2003 n. 89 convertito in legge 20 giugno 2003, n. 141, la preventiva intimazione ad adempiere diretta al Ministero della salute, condizione peraltro già soddisfatta —:

se il Governo sia disponibile a costituire, con le Associazioni dei danneggiati da vaccino, un Gruppo tecnico paritetico per la valutazione, come già realizzato opportunamente con decreto ministeriale 13 marzo 2002 per i soggetti danneggiati da emoderivati infetti. (5-02953)

Interrogazioni a risposta scritta:

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le micotossine sono sostanze dannose per la salute dell'uomo e degli animali, derivanti dal metabolismo di alcuni funghi (muffe), per la maggior parte compresi nei generi, *aspergillus*, *penicillium* e *fusarium*;

le più importanti micotossine possono essere raggruppate in 3 principali gruppi: aflatossine; ocratossine; fusariotossine, tra cui distinguiamo: tricoteceni, fumonisine, zearalenoni;

queste sostanze possono essere presenti in granelle di cereali e proteaginose ma anche su foraggi e su alimenti di esclusivo consumo umano (es. caffè, cacao, birra eccetera); possono, inoltre, trovarsi in prodotti di origine zootecnica (es. latte e suoi derivati, carne suina e suoi derivati) a causa del noto fenomeno di *carry over*;

le molecole in questione possono danneggiare in vario modo la salute dell'uomo, fino ad arrivare a causare il cancro e sono anche deleterie per gli animali d'interesse zootecnico in cui oltre ad originare patologie a carico di specifici organi (reni, fegato eccetera) possono avere effetti genotossici ed immunodepressivi, dare turbe della fertilità, sindrome emorragica, vomito e rifiuto del cibo, causando nel complesso uno stato di salute che va progressivamente peggiorando con riflessi negativi che decurtano le produzioni zootecniche ed il relativo reddito;

data la loro pericolosità, derivante anche dal fatto che tutte agiscono a bassissime concentrazioni, le micotossine sono soggette a norme che ne regolano la presenza, sia negli alimenti zootecnici, sia in quelli destinati all'uomo. Circa il quadro normativo di riferimento, si constata che la legislazione in materia è in evoluzione e, mentre già esistono regole più o meno restrittive per Aflatossine ed Ocratossine, la normativa per le Fusariotossine

è in elaborazione proprio in questi mesi a livello Europeo, dove, tra l'altro, si sta attualmente discutendo su quali debbano essere i limiti massimi tollerabili per DON, Zearalenone e Fumonisine;

per quanto riguarda queste ultime sostanze, è opinione comune tra gli operatori del settore che il nostro paese sia particolarmente interessato in quanto si ritiene con elevato livello di probabilità che la maggior parte del mais ma anche una certa quota dei cereali a paglia, superi largamente, anche di 6 o più volte, le soglie che in questo momento sono in discussione (zearalenone 200 ppb, DON e fumonisine 1500 ppb);

in realtà mancano dei dati affidabili ed omogenei, rilevati sull'insieme di tutte le realtà cerealicole del nostro Paese in modo che siano per esse rappresentativi;

tali fatti costituiscono in questo momento un grave handicap poiché, dopo aver considerato i dati tossicologici, è necessario sapere quante e quali fusariotossine ci sono nelle nostre granelle per poter agire presso Bruxelles in modo che le soglie per queste sostanze siano determinate ad un livello il più compatibile possibile con la cerealicoltura Italiana;

entro il 2006 o 2007 le soglie oggi in discussione verranno sicuramente fissate, pertanto ci si trova nella necessità di dover affinare le tecniche di coltivazione del mais in modo da ottenere produzioni compatibili con i limiti che fra 3 anni diverranno operativi;

le questioni di cui si discute rendono urgente una sperimentazione da cui ricavare sia dati da presentare in sede europea per difendere le posizioni italiane sia indicazioni utili ai maiscoltori per produrre granelle con basso contenuto di micotossine;

un approccio sistematico atto ad affrontare e risolvere la problematica potrebbe consistere nel realizzare una sperimentazione di campo, in tal senso utilizzando esperienze già maturate in tale settore da esperti e studiosi di accertata

competenza (tra cui il Prof. Reyneri) e di seguito acquisire tutti gli elementi dotati di rigore scientifico con cui proporre richieste specifiche dello Stato italiano alla Commissione Europea e parallelamente offrire ai nostri operatori rurali indirizzi agronomici di buona pratica agricola volti ad ottenere produzioni sicure e prive di rischi per la salute pubblica —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di dare risposte adeguate e pertinenti alle problematiche esposte in premessa;

se non ritenga opportuno procedere alla realizzazione di uno specifico programma di ricerca sulla materia delle micotossine in cui coinvolgere i soggetti maggiormente competenti ed allo scopo interessati, volto sia ad affrontare gli aspetti tossicologici, sanitari e di nascita e diffusione delle sostanze di cui trattasi, sia ad individuare le più adeguate tecniche di buona pratica agricola idonee a porre i relativi agricoltori nelle condizioni di poter produrre derrate agricole sicure e prive di rischio per la salute pubblica e l'ambiente. (4-09213)

BULGARELLI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto denunciato dal Collettivo Antipsichiatrico Violetta Van Gogh e dal Laboratorio Antipsichiatrico C.a.S.P., nelle scuole di sei città italiane si starebbe svolgendo una ricerca di tipo epidemiologico, denominata « progetto prisma » tesa a individuare « problemi comportamentali » e in non specificato « disagio e malessere psicologico » nei preadolescenti;

il progetto in questione consisterebbe nella somministrazione di un questionario a genitori e agli insegnanti e in un colloquio tra psichiatri e un campione casuale di genitori e bambini;

i quesiti che comparirebbero nel questionario sarebbero di estrema vaghezza — con domande del tipo « suo figlio fa pensieri strani? » — e farebbero riferimento

alla cosiddetta ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder* — Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività), sindrome la cui fondatezza è fortemente contestata da anni negli ambienti psichiatrici internazionali sia perché non esiste un'analisi clinica in grado di diagnosticarla sia perché un'adeguata eziologia di tale sindrome è sconosciuta;

il fatto più preoccupante è che gli psichiatri sperimenterebbero nell'ambito del « progetto prisma » la somministrazione ai bambini del farmaco Ritalin, droga a base di anfetamina classificata nella tabella 1 degli stupefacenti, la cui dipendenza può portare persino alla morte, come dimostrano vari casi registrati negli Stati Uniti —:

quale sia il programma dettagliato delle sperimentazioni previste nell'ambito del « progetto prisma »;

se risponda al vero che nell'ambito di tale progetto sia prevista la somministrazione del farmaco Ritalin;

che tipo di controllo il ministro della salute prevede di esercitare sullo svolgimento del « progetto prisma ». (4-09216)

NESI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

da luglio 2003 (prima di questa data il Centro di Referenza Nazionale di Teramo non includeva tra le prove di laboratorio la ricerca del virus vaccinale) sono stati riscontrati centinaia di casi di infezione da virus vaccinale in più di 60 aziende sentinella;

non appare affatto antiscientifico proiettare questo dato, sia sull'intera popolazione bovina che non viene controllata, che, all'indietro, nel tempo in cui la ricerca del virus vaccinale non veniva ancora effettuata;

i danni certi già verificatisi dal punto di vista sanitario consistono nella vaccinazione impropria di migliaia di animali

effettuata dagli insetti vettori, naturalmente senza le cautele previste per le campagne di vaccinazione;

gli insetti sono numerosi ed attivi soprattutto in estate, quando le campagne di vaccinazione sono (o dovrebbero essere) giustamente chiuse ed infettano animali sani non vaccinati, senza alcun riguardo per tutti quegli stati dell'animale (debolezza, gravidanza, ecc.) di fronte ai quali i veterinari giustamente soprassedono alla vaccinazione;

i vettori infettano anche animali che non andavano vaccinati in quanto costituiti sentinelle perché di alto pregio genetico, come viene meglio precisato in seguito;

dal punto di vista commerciale, la circolazione del virus vaccinale ha causato i danni derivanti dal blocco delle movimentazioni di animali dalle aziende circostanti che ne sono state infettate e dalle conseguenti limitazioni delle movimentazioni dalle aziende circostanti, in un raggio di 20 chilometri;

tali restrizioni sono state disposte non soltanto per tutti i casi di aziende sentinella infettate dal virus vaccinale quando questo non veniva ancora ricercato, ma anche nell'estate 2003, dopo che animali sentinella erano risultati positivi al virus vaccinale e negativi al virus selvaggio;

dal punto di vista genetico, cioè del miglioramento di razze bovine pregiate italiane attraverso la selezione di riproduttori di sempre maggiori tipicità e qualità, la circolazione di virus vaccinale ha impedito, per effetto delle già menzionate restrizioni, l'invio di diversi vitelli, scelti su base nazionale, ai Centri Genetici in cui vengono sottoposti a prove di *performance* che li abilitano alla fecondazione, naturale ed artificiale;

nei casi in cui è risultato che dei vitelli presentavano anticorpi verso il virus Blue Tongue, questo solo fatto è bastato ad escluderli dalle prove di *performance*,

poiché non è comunque consentito abilitare alla fecondazione artificiale animali che presentino tali anticorpi;

questi costi della circolazione di virus vaccinale, così come i rischi non tutti prevedibili che essa comporta per il futuro, non figuravano nel bilancio costi-benefici redatto in occasione della scelta di vaccinare i bovini, un bilancio che, alla luce di quanto emerso dalle più recenti prove di laboratorio e prima di procedere ad una terza campagna di vaccinazione, sarebbe insieme coraggioso e prudente rivisitare;

alla luce delle conclusioni del Simposio dell'O.I.E. (Taormina, ottobre 2003), risulta che i ruminanti, come confermato da diversi studi, non hanno alcun ruolo negli spostamenti del virus da una regione geografica all'altra. Infatti il virus non sopravvive in un'area in assenza di insetti vettori e, mentre in questi ultimi l'infezione è permanente, nei bovini essa è passeggera. Ne consegue — si afferma nelle conclusioni dell'O.I.E. — che per giungere al controllo definitivo della Blue Tongue è necessario, anziché ricorrere ad ingiustificate restrizioni nelle movimentazioni di bestiame, studiare a fondo ecologia, ambiente, epistemi, ecc. — dei culicoidi vettori, che costituiscono il vero serbatoio virale —:

se il Ministro della salute, in presenza del fatto nuovo costituito dalla circolazione del virus vaccinale ed in considerazione dei danni già prodotti e dei pericoli futuri, non intenda sospendere la vaccinazione dei bovini e rivedere l'attuale regime di restrizione delle loro movimentazioni;

quali siano i motivi per cui, nonostante sia stato affermato e scritto in varie sedi istituzionali ed amministrative che l'infezione da virus vaccinale non dà luogo a restrizioni nelle movimentazioni, l'azienda sentinella 021RI028 sia stata dichiarata con infezione in atto a partire dal 2 agosto 2003 e sottoposta a blocco delle movimentazioni per 100 giorni, con le conseguenti restrizioni nelle movimenta-

zioni dalle aziende circostanti per un raggio di 20 Km., nonostante fosse stata riscontrata positiva al virus vaccinale, ma negativa al virus selvaggio;

se la Delegazione italiana abbia dato comunicazione al citato Simposio dell'O.I.E. della circolazione di virus vaccinale già in atto e riscontrata in Italia nei tre mesi precedenti, o se lo abbia fatto in seguito. (4-09220)

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza urgente Bressa e Boccia n. 2-01090, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 1° marzo 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Colasio.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Abbondanzieri e Galeazzi n. 5-002243 del 10 luglio 2003 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09210.

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta scritta Parolo e Guido Giuseppe Rossi n. 4-09175 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 432 del 3 marzo 2004. A pagina 12986, seconda colonna, dalla trentasettesima alla trentottesima riga, deve leggersi « PAROLO e GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Al Ministro delle comunicazioni* », e non « PAROLO. — *Al Ministro delle comunicazioni* », come stampato.